



Giorgia Chimenti
NOTAIO

Allegato "A" all'atto Repertorio n.

427

----- STATUTO della Fondazione -----

----- "Le Idee di Chicco" – Ente del Terzo Settore -----

Art. 1 – Costituzione e denominazione -----

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), una fondazione senza scopo di lucro denominata: -----

----- "Le Idee di Chicco – Ente del Terzo Settore" -----

Art. 2 – Fonte di ispirazione -----

"Le Idee di Chicco" trae ispirazione dalla vita, dalla sensibilità e dalle idee di Francesco Occhiuto, psicologo, giovane professionista profondamente impegnato nella comprensione della sofferenza interiore e nella promozione del benessere psicologico. La sua visione rappresenta il fondamento ideale e umano delle attività dell'Ente.

Art. 3 – Sede -----

La sede legale è stabilita in Cosenza. -----

L'Ente potrà istituire sedi operative e rappresentanze in Italia e all'estero. -----

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. -----

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o dal legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----

Art. 4 – Finalità e oggetto sociale -----

“Le Idee di Chicco” opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare nei settori: -----

* interventi e servizi sociali; -----

* prestazioni sanitarie e sociosanitarie; -----

* educazione, istruzione e formazione professionale; -----

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; -----

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale. -----

Le principali linee di azione dell’Ente sono: -----

1. Benessere psicologico e biopsicosociale -----

Promuovere il benessere psicologico e biopsicosociale delle persone e delle comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie, sensibilizzando sul ruolo centrale che la salute mentale ricopre all’interno del più ampio concetto di benessere biopsicosociale, così come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):
“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia.” -----

L’Ente si impegna a promuovere la diffusione della figura dello psicologo in contesti chiave come la scuola, i luoghi di lavoro e i servizi territoriali, inclusa la figura dello psicologo di base, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di un accesso equo e capillare al supporto psicologico. -----

2. Ricerca scientifica e cultura dell’innovazione -----

Promuovere l’interesse verso la ricerca sul benessere psicologico e sul funzionamento del cervello umano, incoraggiando l’adozione di approcci innovativi per una mi-

gliore comprensione, prevenzione e gestione della sofferenza psicologica. -----

La Fondazione promuove una cultura aperta all'innovazione, anche attraverso la sensibilizzazione sull'uso responsabile delle nuove tecnologie in ambito clinico, diagnostico e sociale, e sostiene il progresso della ricerca farmacologica nel settore. -----

3. Valorizzazione delle competenze professionali -----

Contribuire alla valorizzazione e al rafforzamento delle competenze dei professionisti della salute mentale, attraverso il sostegno a percorsi di formazione, aggiornamento, scambio di buone pratiche e collaborazione interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia e del ruolo di ciascun operatore. -----

4. Supporto alle famiglie e inclusione sociale -----

Promuovere l'ascolto, l'informazione e il sostegno alle famiglie che affrontano situazioni di disagio psicologico di un proprio caro, facilitando l'accesso a strumenti pratici e a reti territoriali e digitali di orientamento e aiuto. -----

L'Ente si impegna inoltre a sostenere iniziative che favoriscano l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con fragilità psicologiche. -----

5. Cultura del benessere psicologico -----

Diffondere una nuova cultura del benessere psicologico basata sull'empatia, sulla consapevolezza e sull'inclusione. L'Ente promuove eventi, testimonianze, campagne di sensibilizzazione, attività nelle scuole e negli spazi pubblici, con l'obiettivo di combattere l'isolamento e favorire il dialogo aperto sul tema del benessere psicologico e biopsicosociale. -----

L'Ente si impegna altresì a osservare, studiare e contrastare l'insorgenza di nuove forme di disagio cognitivo, affettivo e relazionale connesse all'uso eccessivo o distorto delle tecnologie digitali, dei social network e delle interfacce basate su intelligenza artificiale. In particolare, promuove attività di prevenzione, formazione e ricerca

sui rischi psicosociali legati all'iperconnessione, all'isolamento digitale, alla dipendenza da schermo, alla compromissione dell'empatia e alla deregolazione emotiva nei contesti ad alta esposizione tecnologica, con attenzione ai giovani e ai soggetti vulnerabili. Le iniziative potranno includere laboratori, campagne di sensibilizzazione, percorsi scolastici e studi scientifici orientati a promuovere un uso consapevole, critico e umano della tecnologia. -----

Art. 5 – Attività diverse -----

L'Ente potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. --

Art. 6 – Volontariato -----

L'Ente potrà avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore. --

I volontari saranno iscritti in un apposito registro e saranno coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

Art. 7 – Struttura e partecipazione -----

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente potrà avvalersi dei seguenti organismi consultivi: -----

1. Comitato degli Amici di Chicco: composto da amici, compagni di studi e persone che hanno condiviso esperienze con Francesco. Il Comitato si riunisce periodicamente per proporre iniziative culturali, educative o sociali ispirate ai suoi valori. -----

2. Comitato Scientifico: composto da esperti del settore psicologico, medico, educativo e urbanistico. Ha funzione consultiva e di indirizzo scientifico e può contribuire alla selezione dei progetti, delle ricerche e delle borse di studio. -----

3. Rete dei Volontari: composta da psicologi, medici, educatori, operatori sociali, studenti e cittadini. I volontari collaborano alle attività dell'Ente offrendo tempo, competenze o supporto relazionale alle persone e alle famiglie coinvolte. -----

Art. 8 – Collaborazioni e inclusione lavorativa -----

“Le Idee di Chicco” può promuovere o aderire a cooperative sociali o di lavoro, in particolare orientate all'inclusione, al supporto e al benessere delle persone con fragilità psicologiche, comprese iniziative orientate all'inserimento lavorativo o al reinserimento sociale. -----

A tal fine, l'Ente potrà sostenere percorsi formativi, esperienze pratiche e iniziative di orientamento. -----

L'Ente potrà inoltre partecipare a bandi, avvisi pubblici e iniziative di finanziamento promosse da ministeri, regioni, enti locali, enti europei e altri soggetti pubblici e privati. -----

Potrà altresì progettare, gestire, rendicontare e coordinare interventi, servizi o attività finanziate, coerenti con le proprie finalità istituzionali. -----

L'Ente potrà collaborare, federarsi o stipulare convenzioni con associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni pubbliche o private che operano in settori affini o complementari, al fine di promuovere azioni sinergiche, scambio di buone pratiche e progetti comuni. -----

Art. 9 – Patrimonio -----

Il patrimonio iniziale è costituito da un fondo di **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** conferito dai fondatori. -----

Potrà essere incrementato da donazioni, lasciti, contributi pubblici e privati, beni mobili e immobili, redditi da attività, raccolte fondi e altri mezzi leciti. -----

Art. 10 – Organi dell'Ente -----

Sono organi dell'Ente: -----

* il Presidente -----

* il Consiglio Direttivo -----

* l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti -----

* i Comitati previsti dallo statuto con funzione consultiva. -----

Tutti questi organi non hanno diritto a compensi ma possono beneficiare del rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

Art. 11 – Nomina degli organi e poteri del fondatore -----

1. I componenti il primo Consiglio Direttivo sono nominati, ai sensi dell'articolo 26 Codice del Terzo Settore, con l'atto costitutivo, mentre successivamente, gli amministratori sono nominati dal fondatore. -----

Il Fondatore, in considerazione del ruolo propulsivo svolto nella costituzione della Fondazione, si riserva il diritto di nominare e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché di designare e revocare il Presidente della Fondazione. --

2. Tali poteri potranno essere esercitati personalmente dal Fondatore ovvero, in caso di sua sopravvenuta impossibilità o decesso, da un soggetto da lui preventivamente designato mediante atto scritto o, in mancanza, secondo quanto eventualmente previsto da apposito Regolamento interno. -----

3. L'esercizio di tali poteri dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e conformità alla missione di interesse generale della Fondazione, come stabiliti dal presente statuto e dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017). -----

4. La Fondazione assicura, anche nella composizione degli organi, l'autonomia gestionale e patrimoniale rispetto al Fondatore, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri che durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina, e sono rieleggibili.

Il compito del Consiglio Direttivo è deliberare sulle attività, approvare bilanci, nominare i responsabili e i comitati consultivi, ove costituiti, e definisce le strategie operative.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che coadiuva il Presidente in tutte le attività previste, nella cura dei rapporti istituzionali e nella partecipazione agli eventi.

Il Consiglio Direttivo può prevedere anche la nomina di due segretari stabilendo la loro funzione secondo le previsioni di legge.

13 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi ed anche in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e cura i rapporti istituzionali.

14 - Organo di Controllo

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina.

Nei componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'

art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i pre-requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

*Amministratore
F. Scaroni
Filippo Scaroni*

*Selma Selma
Selma Selma
Selma Selma*



D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. ---

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo È costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. ---

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

Art.15.- Revisore Legale dei Conti -----

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero); -----

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero); -----

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità. -----

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti -ai sensi di cui agli articoli 2447-bis e seguenti C.C. e di cui all'art.10 C.T.S.- patrimoni destinati ad uno specifico affare. -----

Art. 16 – Donazioni e soci sostenitori -----

La Fondazione può ricevere donazioni, erogazioni liberali e contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati, che intendano sostenere le sue finalità. -----

Possono essere accolti come soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che condividano i valori dell'Ente e desiderino contribuire, attraverso il proprio sostegno relazionale, professionale, culturale o economico, alla realizzazione delle sue attività. I soci sostenitori non fanno parte degli organi dell'Ente, non hanno diritto di voto e non partecipano alle deliberazioni. Possono essere coinvolti, su invito, in attività, eventi e iniziative promosse dalla Fondazione, anche in qualità di testimonial, ambasciatori o promotori. -----

Il Consiglio Direttivo può disciplinare con apposito regolamento le modalità di adesione, i diritti non patrimoniali e i doveri dei soci sostenitori. -----

Art. 17 – Bilancio e bilancio sociale -----

L'Ente redige annualmente il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, secondo le modalità stabilite dal Codice del Terzo Settore. -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

I bilanci sono approvati dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e devono essere depositati al RUNTS. -----

Art. 18 – Durata -----

La Fondazione "Le Idee di Chicco" ha durata illimitata. -----

Art. 19 – Valorizzazione della memoria di Francesco Occhiuto -----

1. In ogni iniziativa pubblica, evento, comunicato o attività organizzata o patrocinata dall'Ente "Le Idee di Chicco", sarà obbligatoriamente riportato il nome completo e la professione del soggetto ispiratore: "Francesco Occhiuto, psicologo". -----

2. Ogni evento dovrà, ove possibile, prevedere l'esposizione di almeno una immagine fotografica di Francesco Occhiuto. -----

Un repertorio di fotografie e immagini ufficiali, che sarà approvato dal consiglio direttivo, sarà messo a disposizione per tale utilizzo. -----

3. In ogni sede legale e operativa della Fondazione dovranno essere esposte permanentemente fotografie di Francesco Occhiuto in vari formati, nonché almeno una gigantografia. -----

Ogni sede dovrà inoltre riportare in modo evidente il suo nome completo e la sua professione: "Francesco Occhiuto, psicologo". -----

4. L'osservanza di questo articolo è vincolante e permanente per ogni organo, rappresentante o collaboratore della Fondazione. -----

Art. 20 - Utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. -----

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi su-

periori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime quali-
 fiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo
 comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fi-
 ni dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1,
 lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore; -----
 - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,
 siano superiori al loro valore normale; -----
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle
 di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a co-
 loro che a qualsiasi titolo operino per la fondazione o ne facciano parte, ai soggetti
 che effettuano erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il
 terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-
 rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della
 loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'atti-
 vità di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore; -----
 - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari au-
 torizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
 quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato
 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Mini-
 stro dell'Economia e delle Finanze. -----

Art. 21 – Scioglimento ed estinzione della Fondazione e liquidazione. -----

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo. -----

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio Direttivo ritenga raggiunto lo
 scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile. Dopo la decisione di scio-
 glimento, il Consiglio Direttivo deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'e-

stinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile. -----

Il Consiglio Direttivo provvede anche a nominare uno o più liquidatori. Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea nella decisione di scioglimento. -----

Art.22 - Riconoscimento ed acquisto della qualifica di Ente del Terzo Settore e della personalità giuridica. -----

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la Fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017. -----

Art. 23 - Rinvio alla legge. -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). -----

Luigi De Angelis
Luigi De Angelis
Luigi De Angelis
Luigi De Angelis
Luigi De Angelis
Luigi De Angelis

